



**ARCO Fondo Nazionale
Pensione Complementare**

Milano, 27 Settembre 2002

**Spett.
AZIENDA
INDIRIZZO
CAP CITTA PV**

c.a.: Ufficio del personale

Circolare n. 1 / 2002

Oggetto: Regolamento di applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento

In applicazione delle norme contenute nello statuto il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di procedere al sanzionamento per ritardato versamento delle contribuzioni.

La procedura di sanzionamento si applica a tutte le aziende che effettuano i versamenti in ritardo rispetto alla data stabilita.

Ricordiamo che l'importo della contribuzione deve essere disponibile per il fondo sul conto n. 100000.22 presso MPS - fil. di Milano, Via Rosellini 16 - cod. ABI 01030 - cod. CAB 01696 entro il giorno 20 dei mesi previsti per i versamenti.

Conformemente alle disposizioni contabili emanate dalla COVIP, pertanto, il versamento deve avere data valuta e data di contabilizzazione sull'estratto conto del fondo antecedente o pari a quella definita per il trimestre di competenza (20 gennaio per il 4° trimestre, 20 aprile per il 1° trimestre, 20 luglio per il 2° trimestre, 20 ottobre per il 3° trimestre). Si invitano pertanto tutte le aziende a provvedere per tempo al versamento dei contributi dovuti per evitare di incorrere in sanzioni.

Per evitare problemi dovuti a disguidi e ritardi bancari, non verranno per ora applicate sanzioni a versamenti che comunque risultino disponibili per il fondo entro la fine del mese per il quale il versamento era dovuto.

Il ritardato pagamento provoca danni sia ai singoli iscritti che al fondo stesso. Infatti:

- l'iscritto subisce un danno in quanto è probabile che vengano acquistate un minor numero di quote di quelle spettanti per un pagamento puntuale; il valore di quota infatti è normalmente crescente.
- il fondo sostiene maggiori costi per processare la pratica di ritardato pagamento, a tutela degli interessi degli iscritti.

Le somme versate dalle aziende a titolo di sanzione verranno utilizzate per reintegrare, al momento del ricevimento del bonifico e fino a capienza dell'importo sanzionatorio versato, le posizioni degli



**ARCO Fondo Nazionale
Pensione Complementare**

iscritti dipendenti dell'azienda medesima. L'eventuale eccedenza viene trattenuta dal fondo a copertura delle spese sostenute.

Qualora a fine anno gli importi trattenuti dal fondo risultassero significativamente più elevati delle spese effettivamente sostenute per il recupero delle sanzioni stesse, il fondo potrà provvedere a:

- reintegrare le quote per quegli iscritti per i quali non vi fosse stata capienza durante la fase di assegnazione delle quote di reintegro (ipotesi di crescita della quota superiore alla percentuale di penale applicata);
- in caso di ulteriore eccedenza, aumentare l'attivo netto destinato alle prestazioni (a beneficio di tutti gli iscritti, non solo di quelli danneggiati).

Per ogni versamento che perverrà oltre i tempi stabiliti, il fondo provvederà a calcolare le sanzioni dovute e a comunicarle alle aziende via fax.

Il fondo provvede a calcolare le sanzioni di ritardato pagamento con i seguenti criteri:

- versamenti con data disponibilità per il fondo entro l'ultimo giorno del mese per il quale il versamento era dovuto: **nessuna sanzione**
- versamenti con data disponibilità per il fondo entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese per il quale il versamento era dovuto: **2% dell'importo versato, con un minimo di Euro 10**
- versamenti con data disponibilità per il fondo entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese per il quale il versamento era dovuto: **4% dell'importo versato, con un minimo di Euro 10**
- versamenti con data disponibilità per il fondo entro 90 giorni dall'ultimo giorno del mese per il quale il versamento era dovuto: **6% dell'importo versato, con un minimo di Euro 10**
- versamenti con data disponibilità per il fondo oltre 90 giorni dall'ultimo giorno del mese per il quale il versamento era dovuto: **10% dell'importo versato, con un minimo di Euro 10**

Le procedure da utilizzare per il pagamento delle sanzioni, così come la data di entrata in vigore della procedura, verranno comunicate con una successiva circolare e riguarderanno tutti i versamenti pervenuti in ritardo dopo tale data. **Si invitano pertanto fin da ora le aziende a regolarizzare per tempo la propria posizione relativa ai versamenti di trimestri precedenti per non incorrere in sanzioni.**

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. A. Rizzi